



COMUNE DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ADOTTATA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: DEMANIO MARITTIMO - PROGETTO DI UTILIZZO COMUNALE DELLA AREE DEMANIALI MARITTIME - ADEGUAMENTO ALLE "LINEE GUIDA PER L'APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE".

L'anno **duemilatredici** addì **tredici** del mese di **marzo** (13/03/2013) alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze, il Commissario Prefettizio Signor:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. D'Attilio Paolo	Sì
Totale Presenti:	1
Totale Assenti:	0

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale la Dr.ssa Concetta Tortorici, Segretario Generale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il provvedimento n. 1323/13 A.2 con il quale il Prefetto di Imperia ha disposto la nomina, ai sensi dell'art 19 del R.D. n. 383/1934, del dott. Paolo D'Attilio, Vice Prefetto, in servizio presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, quale Commissario incaricato della provvisoria gestione del Comune di Bordighera, attribuendo allo stesso i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Richiamato il “Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime”, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 39 del 14.08.2012;

Considerato che la Regione Liguria ha recentemente approvato le “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” al fine di dettare una disciplina, omogenea per tutto il territorio regionale, per l'apertura ed il funzionamento degli impianti balneari e regolamentarne l'esercizio anche al di fuori della stagione balneare per le attività elioterapiche;

Rilevato che le citate linee guida regionali dettano ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 disposizioni in tema di periodi di apertura, di destagionalizzazione, di manufatti ed attrezzature che possono essere montate per l'attività elioterapica, nonché in tema di adempimenti e procedure amministrative, parzialmente difformi rispetto a quelle contenute all'articolo 7, comma 3, del sopra richiamato progetto di utilizzo comunale, che recita:

<< 7.3 - I titolari di strutture balneari che mantengono aperte le strutture al di fuori della stagione balneare per esercitare, in via continuativa, in base alle direttive regionali e/o dell'amministrazione comunale, attività connesse alla balneazione ovvero per finalità elioterapiche, che dispongono di manufatti stagionali, possono, previa comunicazione all'ufficio demanio marittimo, mantenere sulla spiaggia al di fuori di tale periodo, un locale di primo soccorso, uno spogliatoio e due servizi igienici conformi alla legge 104/1992, nonché i manufatti destinati all'esercizio di attività secondarie rientranti nella concessione non connesse direttamente con l'uso balneare/elioterapico (ad es. bar- ristoranti ecc.).>>;

Ritenuto necessario, pertanto, recepire nel “Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime” le suddette linee guida regionali, sostituendo la norma contenuta all'articolo 7, comma 3, con la seguente disposizione:

<< 7.3 - I titolari degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate che mantengono aperte le strutture al di fuori della stagione balneare per esercitare attività elioterapica, secondo quanto previsto dalle pertinenti linee guida regionali, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), devono allestire la concessione con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili. Inoltre, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.). Il titolare dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata deve comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Commercio – Demanio Marittimo del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica>>;

Dato atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono state interpellate le articolazioni locali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;

Vista la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni: “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”;

Visto il “Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime”, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002;

Viste le “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, approvate con deliberazione della giunta regionale n. 156 del 15 febbraio 2013;

Visto l'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli:

- del dirigente del settore amministrativo e del funzionario amministrativo dell'ufficio commercio – demanio marittimo in ordine alla regolarità tecnica;
- del dirigente del settore finanziario *ad interim* in ordine alla regolarità contabile;

D E L I B E R A

1) di modificare, in recepimento delle “Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, approvate con deliberazione della giunta regionale n. 156 del 15 febbraio 2013, il “Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime”, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 39 del 14.08.2012 sostituendo la norma contenute all’articolo 7, comma 3, con la seguente disposizione:

<< 7.3 - I titolari degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate che mantengono aperte le strutture al di fuori della stagione balneare per esercitare attività elioterapica, secondo quanto previsto dalle pertinenti linee guida regionali, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), devono allestire la concessione con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili. Inoltre, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.). Il titolare dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata deve comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, all’Ufficio Commercio – Demanio Marittimo del Comune, all’Ufficio Marittimo competente per territorio e all’Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l’attività elioterapica.>>;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico comunale, nonché il suo deposito presso l’ufficio commercio – demanio marittimo, per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse, che potrà avvenire entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità;

3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro i sessanta giorni successivi allo spirare del termine di cui al punto 2), alla Regione Liguria per l’acquisizione del nulla osta demaniale previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) bis della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13;

Successivamente il Commissario Prefettizio;

Ritenuta l’urgenza di provvedere, in considerazione della necessità di armonizzare il “Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime”, con le Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”;

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

dichiara

la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio

Il Segretario Generale

Dr.ssa Concetta Tortorici

Dott. Paolo D'Attilio _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Concetta Tortorici

Bordighera, lì 22/03/2013

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13/03/2013

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

☐ Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione avvenuta mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dr.ssa Concetta Tortorici
